

**TUTELA LEGALE PER GLI ISCRITTI AL S.A.P.
DELLE PROVINCE DI GENOVA – SAVONA – LA SPEZIA - IMPERIA**

Le prestazioni assicurative garantite dal prodotto sono erogate esclusivamente se ad esse non siano obbligati altri soggetti in virtù di norme di legge o di contratto. La garanzia assicurativa pertanto non opera se si realizzano le condizioni che consentono all'Assicurato di essere tenuto indenne anche parzialmente dal pagamento di oneri, in forza di previsioni di legge o per effetto di norme sulla contrattazione collettiva di lavoro.

CONTRAENTE	S.A.P. GENOVA – SAVONA - LA SPEZIA - IMPERIA
ASSICURATI	tutti gli iscritti alla Contraente, per i casi assicurativi inerenti le specifiche mansioni ricoperte.
PER QUALI SPESE	Onorari, spese e competenze del legale LIBERAMENTE SCELTO dalle persone assicurate, spese giudiziarie e processuali, onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice, spese di transazione e di soccombenza.
PER QUALI EVENTI	<ol style="list-style-type: none">1. Recupero danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi sia in fase stragiudiziale che giudiziale. Sono compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi della Società di appartenenza o di proprietà privata sempreché connessi all'espletamento di servizi autorizzati dalla Società di appartenenza.2. Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni.3. Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dalle persone garantite in polizza nello svolgimento dell'attività, nei casi di proscioglimento o di assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo (ex Art. 530 comma 1 C.P.P.) o nei casi in cui sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. La Società rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.4. Spese di resistenza avverso pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi. La prestazione opera dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile (ex Art. 1917 C.C.). L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile.
DOVE	in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino
QUANTO	€5.500,00 per caso assicurativo con il limite annuo di €100.000,00.